

**MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
TO8536
PRESTATE DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**

PRATICA VIAGGIO N° _____

rif. pratica di sette numeri

ASSICURAZIONE TRAVEL BASIC SERVICES inclusa nella quota d'iscrizione

valida solo laddove la quota di iscrizione sia prevista e sia stata regolarmente versata per ciascun partecipante al viaggio

Il sottoscritto _____,

dichiara di aver ricevuto, di conoscere e accettare integralmente le condizioni generali di polizza **Modello TO8536**, convenute da Alpitour a favore dei partecipanti al viaggio **in particolare gli articoli**: "Limitazione di responsabilità", "Esclusione di compensazioni alternative", "Legge regolatrice e giurisdizione", "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", "Persone non assicurabili", "Premio", "Oggetto e operatività dell'assicurazione/Oggetto dell'assicurazione", "Esclusioni".

Inoltre si impegna a farle conoscere agli altri eventuali partecipanti al viaggio che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse;

La presente copertura è operativa solo se riportata sul Certificato di Assicurazione emesso da Alpitour SpA.

luogo

data

firma

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

valida solo se acquistate contestualmente alla prenotazione e regolarmente pagate

Il sottoscritto _____,

dichiara di aderire alle seguenti coperture assicurative, per sé e per tutti i partecipanti al viaggio (inserire una crocetta vicino alle coperture prescelte):

<input type="checkbox"/>	Mod.8536	TOP SERVICES	<input type="checkbox"/>	Mod.8440	TOP HEALTH
<input type="checkbox"/>	Mod.8536	TRAVEL BASIC SERVICES + TOP SERVICES	<input type="checkbox"/>	Mod.8536	TOP DRIVE
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Mod.8536	TOP SPORT

Dichiara di aver ricevuto, di conoscere e accettare integralmente le condizioni generali di polizza, convenute da Alpitour con Europ Assistance Italia S.p.A., **in particolare gli articoli**: "Limitazione di responsabilità", "Esclusione di compensazioni alternative", "Legge regolatrice e giurisdizione", "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", "Persone non assicurabili", "Premio", "Oggetto e operatività dell'assicurazione/Oggetto dell'assicurazione", "Esclusioni", e si impegna a farle conoscere agli altri eventuali partecipanti al viaggio che non potranno opporre la non conoscenza delle stesse.

Indica quale legislazione applicabile differente da quella italiana, quella _____

Sono considerate operative esclusivamente le coperture riportate sul Certificato di Assicurazione emesso da Alpitour SpA.

luogo

data

firma

FASCICOLO INFORMATIVO DELLA POLIZZA INCLUSIVA ALPITOUR S.P.A.

INFORMATIVA IN CASO VENDITE TRAMITE CALL CENTER OPPURE SITO WEB DI ALPITOUR S.P.A.

Informativa resa al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza.

Il presente contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore (Europ Assistance Italia SpA) impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che:

- Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

- Europ Assistance Italia SpA è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

Il contratto di assicurazione proposto e regolato dalle condizioni di polizza qui sotto riportate; se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle condizioni Generali di Assicurazioni - Tabella Premi di polizza.

Ai sensi dell'art. 67 duodecies comma 5 b, La informiamo inoltre che alla presente polizza non può applicarsi il diritto di recesso trattandosi di polizza di assicurazione viaggio.

Potrà inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa contenuta nelle Condizioni di polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI - Mod. TO8536

In questo documento sono riportate tutte le condizioni di polizza relative alle Prestazioni di Assistenza e alle Garanzie Assicurative indipendentemente dalle loro effettive operatività per singolo Assicurato.

Il Cliente viaggiatore sarà assicurato con Europ Assistance Italia S.p.A. solo ed esclusivamente per le coperture assicurative riportate sul "Certificato Assicurativo" rilasciato dal Tour Operator. Il "Certificato Assicurativo" deve considerarsi l'unico documento contrattuale comprovante l'operatività delle coperture assicurative.

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La copertura assicurativa è emessa da EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

La Compagnia EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGI APPLICABILI

Il Contraente ed Europ Assistance Italia S.p.A. hanno convenuto di assoggettare la copertura assicurativa alla legge italiana.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - fax n. 02.58.47.71.28 - e-mail: Ufficio.Reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy),

La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti tutti autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
 - b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
 - d. **Alpitour S.p.A.** ed eventuali intermediari assicurativi;

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a :
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

DEFINIZIONI

Assicurato:

- **programmi con quota d'iscrizione:** la persona fisica ovunque residente che partecipa a un viaggio/locazione del Contraente.
- **programmi senza quota d'iscrizione e per tutte le coperture integrative facoltative:** la persona fisica residente in Italia che acquista un viaggio/locazione del Contraente e sottoscrive la relativa copertura assicurativa.

Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile (valida solamente per l'Assicurazione Bagaglio e Acquisti di prima necessità).

Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che l'Assicurato porta con sé in viaggio (valida solamente per l'Assicurazione Bagaglio e Acquisti di prima necessità).

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Europ Assistance deve corrispondere la somma assicurata.

Certificato Assicurativo: il documento rilasciato dal contraente con il marchio del Tour Operator in cui sono riportate le coperture assicurative incluse nella quota viaggio e quelle acquistate facoltativamente presso l'agenzia di viaggio al momento della prenotazione del viaggio stesso, tramite sottoscrizione del contratto di vendita del pacchetto turistico. Il "Certificato Assicurativo" deve considerarsi l'unico documento contrattuale comprovante l'operatività delle coperture assicurative.

Compagno di Viaggio: una singola persona, identificata dall'Assicurato come proprio compagno di viaggio, purché anch'egli iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio.

Contraente: Alpitour S.p.A. con sede in Cuneo, via Rocca-ventura 15 (P.I. 02486000041) che sottoscrive le polizze.

Data Partenza: è il giorno dell'inizio del viaggio/locazione ovvero del primo servizio acquistato.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europ Assistance: Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Familiari: coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, zio/a, nonché quanti altri conviventi dell'Assicurato purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione, che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.

Guausto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante

da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzazione
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.

Le aree private sono equiparate a quelle pubbliche.

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance Italia S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche, per l'Assicurazione Spese di Annullamento/Modifica Viaggio).

Invalità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza e per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche).

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche, per l'Assicurazione Spese di Annullamento Viaggio e per l'Assicurazione).

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato (valida per l'Assicurazione Assistenza e per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche).

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche, per l'Assicurazione Spese di Annullamento Viaggio).

Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, a fine alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

Nucleo familiare: i familiari conviventi come riportato nel relativo certificato di stato famiglia.

Penale di annullamento: importo addebitato a titolo di penale dal Tour Operator al consumatore nel caso che lo stesso prima della partenza receda dal contratto di viaggio, in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 111/95 e agli accordi previsti dai medesimi contratto di viaggio stipulato consensualmente fra il Contraente e il Tour Operator. (Valida per l'Assicurazione Spese di Annullamento/Modifica Viaggio)

Prestazioni: le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento (valida solamente per l'Assicurazione Assistenza, per l'Assicurazione Rimborso Spese Mediche, per l'Assicurazione Spese di Annullamento/Modifica Viaggio).

Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Struttura Organizzativa: la Struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

Tour Operator: la società che ha organizzato il viaggio (brand) che può essere: Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Volando, Jeans, Karambola, Villaggi Brava.

Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio del passeggero a pieno carico fino a 35 q.li, di proprietà dell'Assicurato, con non più di 10 anni di vetustà e può essere solo l'auto-veicolo.

Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell'Assicurato organizzato dal Contraente; il viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in (se con volo aereo), dell'ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell'imbarco (se con nave o traghetto), dell'accomodarsi in carrozza (se con treno).

Art. 1. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

a. Le prestazioni/garanzie comprese nelle coperture assicurative TRAVEL BASIC SERVICES, TOP SERVICES (ad esclusione della garanzia Annullamento/Modifica Viaggio), TOP HEALTH, TOP SPORT, decorrono:

- 1) per gli assicurati residenti/domiciliati in Italia, Svizzera, Slovenia o Croazia dalla data di inizio viaggio e terminano a conclusione del viaggio stesso.
- 2) per gli assicurati residenti all'estero dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di soggiorno;

3) per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia dalla data di inizio viaggio e terminano a conclusione del viaggio stesso intendendo per residenza il luogo di domicilio in Italia. **N.B.** Nel caso di programmi senza quota d'iscrizione, le polizze facoltative integrative possono essere sottoscritte solo da cittadini residenti in Italia.

b. Le prestazioni comprese nella copertura assicurativa **TOP DRIVE** decorrono dalle ore 24.00 del giorno antecedente la data di inizio viaggio e durano fino alle ore 24.00 del giorno immediatamente successivo a quello di fine viaggio; per i cittadini assicurabili vedere i punti 1), 2) e 3) del precedente punto **a.**

c. La garanzia **Annullamento/Modifica Viaggio dell'assicurazione TOP SERVICES** decorre dalla data di prenotazione del viaggio e dura fino alla data di inizio del viaggio; intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza o nel luogo di soggiorno nel caso di programmi senza il trasporto dall'Italia (Solo Soggiorno); per i cittadini assicurabili vedere i punti 1) e 3) del precedente punto **a.**

Art. 2. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono tutti i Paesi dove si è verificato il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia purché destinazione del viaggio per il quale sia stato versato il relativo premio come meglio specificato nella Tabella Premi del catalogo.

La polizza non è operante nei seguenti paesi:

Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Ms Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tomnga, Tuvalu, Vanuatu.

Art. 3. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE

Le prestazioni di assistenza sono fornite entro il periodo di durata del viaggio.

Le garanzie "Assicurazione Rimborso Spese Mediche", "Assicurazione Bagaglio, Acquisti di prima necessità", "Assicurazione spese di Annullamento/Modifica Viaggio", "Assicurazione Integrazione Bagaglio - Attrezzatura sportiva", se previste nel prodotto Assicurativo abbinato/acquisito, potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art. 4. ALTRE ASSICURAZIONI

Al sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art. 5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 8. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Se non diversamente indicato dall'Assicurato al momento della stipula del contratto di viaggio, la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 9. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiamo adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 10. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art. 11. SOGGIORNO CONTINUATO

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero o in Italia nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è pari alla durata del viaggio che comunque non potrà essere superiore ai 30 giorni continuativi; in presenza di una singola tratta aerea la durata sarà di 30 giorni successivi l'andata o di 30 giorni antecedenti il rientro. Le date di inizio e fine viaggio, così come i nominativi degli assicurati, dovranno essere comunicate a Europ Assistance dal Contraente.

Art. 12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per ogni sinistro Europ Assistance potrà richiedere, per poter procedere alla definizione dello stesso, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

PER ATTIVARE LE PRESTAZIONI O PER EFFETTUARE LA RICHIESTA DI INDENNIZZO, L'ASSICURATO (O CHI PER ESSO) DEVE OTTEMPERARE A QUANTO INDICATO NELL'ARTICOLO "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO" RIPORTATO IN OGNI GARANZIA.

Art. 13. PERSONE NON ASSICURABILI

(valida per l'Assicurazione assistenza alla persona/assistenza domiciliare per i familiari dell'Assicurato; Assicurazione Rimborso Spese Mediche)

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento successivo all'inizio del viaggio/locazione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

02/58.28.60.00

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico
- l'indirizzo anche temporaneo ed il numero di telefono del luogo di chiamata
- il numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo
- la prestazione/garanzia richiesta

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 per la Struttura Organizzativa e al numero 02.58.47.72.30 per l'Ufficio Liquidazione Sinistri oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Per informazioni sulle coperture assicurative potrà telefonare al numero **02.58.24.00.51** (Servizio Operativo dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì)

Sez. A - ASSICURAZIONE TRAVEL BASIC SERVICES

Assicurazione compresa nella quota d'iscrizione codice **80150 o 80170.**

La presente copertura assicurativa è operativa solo se è riportata sul Certificato Assicurativo rilasciato dal Tour Operator.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 14. OGGETTO E OPERATIVITA' DELLA ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio e per il periodo di validità della garanzia, la Struttura Organizzativa (definita, in seguito, per brevità S.O.) che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune per la gestione del caso, ovvero:

- a. consulenza medica telefonica:** l'Assicurato potrà contattare i medici della S.O. e chiedere un consulto telefonico;
- b. rimpatrio/rientro sanitario:** previo consenso dei Medici della S.O. in accordo con il medico curante sul posto, verrà organizzato, con spese a carico di Europ Assistance, il rimpatrio/rientro sanitario dell'Assicurato alla sua residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei Paesi Europei e del Bacino Mediterraneo. La prestazione non sarà effettuata per:
 - distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione del

viaggio;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

c. rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio: purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 per evento;

d. rientro anticipato: dell'Assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti, **la S.O. fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo in classe economica;** in alternativa in caso di viaggi solo soggiorno la S.O. potrà autorizzare il rientro anticipato consentendo l'utilizzo del mezzo di trasporto inizialmente previsto;

e. trasporto della salma: la S.O. organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al paese di residenza. La S.O. provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma.**

Art. 15. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri dipendenti da:

- a) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;**
- b) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- c) dolo dell'Assicurato o colpa grave;**
- d) malattie neuropsichiatriche;**
- e) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;**
- f) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;**
- g) espianto e/o trapianto di organi;**
- h) abuso di alcolici o psicofarmaci;**
- i) uso di stupefacenti e di allucinogeni;**
- j) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;**
- k) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Tali paesi sono consultabili sul sito: <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art. 16. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in

- funzione 24 ore su 24, specificando:
- Numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
 - dati anagrafici;
 - recapito temporaneo.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Art. 17. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A., a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio e per la durata del periodo della garanzia, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:

- a.** trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
- b.** ricovero ospedaliero;
- c.** intervento chirurgico;
- d.** onorari medici;
- e.** spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;

- f.** spese ospedaliere in genere;
- g.** cure dentarie urgenti;
- h.** cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio.

Massimali

Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato, dei costi rimasti effettivamente a suo carico fino alla concorrenza del massimale per persona di:

- euro 30.000,00 per viaggi nella Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan e Libia;
- Euro 2.500,00 per i viaggi nei Paesi Esteri;
- Euro 500,00 per i viaggi in Italia.

Per la garanzia sopraindicata verranno applicati i seguenti sottolimiti:

- cure dentarie urgenti: nel limite massimo per periodo assicurativo di euro 52,00 per persona;

– cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute

entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio e nel limite di Euro 517,00.

Scoperti e franchigie

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di Euro 51,00 per sinistro.

Art.18. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
- le spese per cure riabilitative;
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesi;
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- malattie neuropsichiatriche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- espianto e/o trapianto di organi;
- abuso di alcolici o psicofarmaci;
- uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Tali paesi sono consultabili sul sito: <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>.

Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art.19. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

a. dare avviso scritto, oppure via web all'indirizzo www.alpitourworld.it del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Liquidazione Sinistri – entro dieci giorni dal rientro, specificando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.

b. allegare

- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'intestatario) e relativa prescrizione medica;
- Certificato Assicurativo.

– In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici;

Art.20. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.

Qualora l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70% sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA'

Art.21. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

21.1 BAGAGLIO

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

- rottura (incluso l'incendio) subita dal bagaglio in conseguenza di incidente occorso a terra o in volo al mezzo di trasporto aereo;
- rottura (incluso l'incendio) subita dal bagaglio in conseguenza di incidente al mezzo di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e lacustre;
- furto, scippo, rapina (ivi compresa la rottura e l'incendio) e la mancata riconsegna da parte del vettore aereo avvenuti durante il periodo di validità della garanzia.

Massimali

L'indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza della somma di Euro 500,00 per Assicurato e per la durata del viaggio. Fermi i massimali indicati l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 160,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto, salvo quanto previsto all'art. "Criteri per la liquidazione del danno".

21.2 ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA'

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

Massimali

L'indennizzo verrà corrisposto nel limite di Euro 160,00 per periodo assicurativo salvo quanto previsto all'art. "Criteri per la liquidazione del danno".

Art.22. ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per i danni:

a) derivanti o imputabili a:

- rottore, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto a norma del precedente paragrafo Bagaglio o conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;

b) verificatisi quando:

- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- denaro in ogni sua forma;
- titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveler's cheques e carte di credito;
- gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

Sono esclusi dalla garanzia "Acquisti di prima necessità":

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

Le garanzie "Bagaglio" e "Acquisti di prima necessità" non sono altresì dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:

- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;

Art.23. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

dare avviso scritto, oppure via web all'indirizzo www.alpitourworld.it del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Liquidazione Sinistri – entro dieci giorni dal rientro, specificando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.

1. in caso di mancata consegna da parte del Vettore

Aereo del Bagaglio o dell'attrezzatura sportiva se prevista in polizza (Bagaglio Speciale) oppure manomissione del contenuto del solo Bagaglio:

- allegare il Certificato Assicurativo
- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte o, nel caso del solo Bagaglio, manomesse con eventuale documentazione che ne attesti la preesistenza;

2. in caso di ritardata consegna da parte del Vettore Aereo e di acquisti di prima necessità:

- allegare il Certificato Assicurativo
- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della ritardata consegna nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- copia delle ricevute di acquisto originali degli effetti personali acquistati per emergenza.

3. in caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc. in quanto custodi del bene) e sua risposta.

Art.24. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

L'indennizzo verrà corrisposto per persona e per la durata del viaggio, successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento (in quanto custodi del bene), fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In nessun caso si terrà conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ASSICURAZIONE RIMBORSO RITARDO AEREO

Solo per programmi con quota d'iscrizione e comprensivi di volo.

Art.25. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di ritardo aereo in partenza di almeno 9 ore, Europ Assistance Italia S.p.A. indennizza ad ogni Assicurato l'importo di Euro 100,00.

Art.26. ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nei seguenti casi:

- Variazioni di orario a seguito di modifiche operative comunicate fino alle 24 ore antecedenti la data di partenza stessa;
- Gli Assicurati viaggiatori ai quali non sia stata addebitata in estratto conto la quota di iscrizione.

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

Art.27. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

dare avviso scritto, oppure via web all'indirizzo www.alpitourworld.it del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Liquidazione Sinistri – entro 40 giorni dall'evento specificando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.

Art.28. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il ritardo, verificatosi in aeroporto per cause di forza maggiore o altre cause, è calcolato in base all'orario ufficiale comunicato con l'ultimo messaggio inviato prima della partenza dall'Italia oppure, per le partenze dall'estero, ricevuto contattando i rappresentanti locali del Tour Operator.

In presenza di Assicurazioni Facoltative Integrative riportate nel modulo di adesione, vedere le sezioni successive.

Sez. B - ASSICURAZIONE TOP SERVICES

Assicurazione facoltativa integrativa codice 80160 o 80170.

La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata al momento della prenotazione viaggio e se è riportata sul Certificato Assicurativo rilasciato dal Tour Operator.

Relativamente all'informativa in caso di vendite tramite call center oppure sito web e condizioni generali di assicurazione si rimanda a quanto riportato a tale titolo nel fascicolo informativo della polizza inclusiva.

Art.1. sez. B. PREMIO

L'Assicurato versa all'atto dell'acquisto del viaggio l'importo riportato sull'estratto Conto di Viaggio rilasciato dal Contraente e nella "Tabella Premi Polizze Convenzionate per i Clienti Alpitour S.p.A." nelle presenti condizioni.

Art.2. sez. B. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/MODIFICA VIAGGIO

(Valida per tutti i programmi)

Art.3. sez. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà l'Assicurato, i suoi familiari ed un compagno di viaggio, sempreché assicurati, delle penali di annullamento e/o modifica (escluse la quota di iscrizione, i premi, le tasse rimborsabili e i visti) addebitate dal Tour Operator in base a quanto riportato nelle Condizioni Generali di Vendita, qualora la prenotazione debba essere annullata o modificata per uno dei seguenti motivi:

- malattia, infortunio o decesso, certificati da un medico:
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del contitolare dell'Azienda o dello studio associato;
- motivi professionali che impediscono il godimento delle ferie così come pianificate dall'Assicurato o che comportino pregiudizi gravi al patrimonio dello stesso, quali:
 - la variazione del periodo di vacanza, determinata dall'azienda;
 - la necessità di far fronte a fatti straordinari alla normale gestione dell'attività lavorativa;
 - il licenziamento;
 - la sospensione del lavoro (cassa integrazione, mobilità, ecc...)
 - il cambiamento della mansione o lo spostamento di sede (filiale, ecc...)
 - l'assunzione;
- la variazione della data:
 - della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;
 - di partecipazione ad un concorso pubblico;
 - del matrimonio;
- nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od a locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- furto dei documenti dell'Assicurato necessari per l'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
- impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a causa di:
 - calamità naturali;
 - improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale circolazione;
 - guasti od incidenti al mezzo utilizzato;
 - scioperi dei mezzi pubblici.

Limiti di indennizzo e scoperto

Europ Assistance rimborsa le penali di annullamento o di modifica:

- senza l'applicazione di alcun scoperto in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da morte o ricovero ospedaliero di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un Familiare;
- per tutti gli altri casi con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa con un minimo di 50,00 Euro per persona, salvo quanto previsto all'art. "Criteri per la liquidazione del danno".

Art.4. sez. B. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- malattie neuropsichiatriche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;

f) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

g) espanto e/o trapianto di organi;

h) abuso di alcolici o psicofarmaci;

i) uso di stupefacenti e di allucinogeni;

j) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;

l) ogni conseguenza derivante da malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze, solo se relative a persone non partecipanti al viaggio e non iscritte nella medesima pratica viaggio.

m) casi di rinuncia in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/soggiorno, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.

n) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio viaggio/soggiorno se il termine di cinque giorni di cui al precedente punto cade successivamente alla data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un Familiare.

Art.5. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

annullare/modificare il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato il viaggio medesimo ed informare Europ Assistance Italia S.p.A. attenendosi alle seguenti modalità:

entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro la data di inizio viaggio/soggiorno (fatta eccezione per i casi di morte e ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive – Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) inviare a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento 8 20135 Milano – la denuncia del sinistro a mezzo posta o con telegramma o via fax al numero 02-58.47.72.30, oppure via web all'indirizzo www.alpitourworld.it, indicando il motivo della richiesta di modifica o dell'annullamento e presentando la documentazione minima necessaria per l'apertura del sinistro onde evitare la scadenza dei termini:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici e recapito;
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.

Inoltre, entro i successivi 15 giorni dalla denuncia di cui sopra e qualora l'Assicurato non vi abbia già provveduto, dovrà presentare i seguenti documenti:

- scheda d'iscrizione al viaggio e ricevute di pagamento in acconto e/o a saldo;
- estratto conto di penale e di conferma emesso dal Tour Operator;
- in caso di malattia/infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio e dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso il certificato di morte;
- certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento (familiare, compagno di viaggio, convivente, contitolare dell'azienda o dello studio associato);
- per le cause relative ai punti 2, 3, 4, 5 e 7 documento provante la causa dell'annullamento e/o modifica del viaggio;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia sinistro – (C.A.1.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di furto dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto più la documentazione attestante il rifacimento dei documenti stessi.

Art.6. sez. B. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A. Viene rimborsata per intero la penale addebitata (compresi adeguamenti carburante e/o valutarli) all'Assicurato fino al costo complessivo del viaggio (al netto di: quota di iscrizione, premi assicurativi, tasse rimborsabili e visti). Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 C.C.). Pertanto la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.

B. Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per uno solo dei compagni di viaggio.

C. Europ Assistance Italia S.p.A. si riserva di sumentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati e di ridurre il rimborso di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato.

D. Qualora nella stessa pratica viaggio vi siano più modifiche e/o annullamenti, Europ Assistance Italia S.p.A. considererà solo il primo evento per il quale è stato aperto il sinistro; modifiche e/o annullamenti successivi non saranno considerati a meno che non si sia provveduto, contestualmente alla modifica/annullamento del primo sinistro, al riacquisto della garanzia rimborso/annullamento viaggio.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

(Valida per tutti i programmi)

Art.7. sez. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A., a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio e per la durata del periodo della garanzia, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
- ricovero ospedaliero;
- intervento chirurgico;
- onorari medici;
- espe. spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
- spese ospedaliere in genere;
- cure dentarie urgenti;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio.

Massimali

Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato, dei costi rimasti effettivamente a suo carico fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.000,00 per persona. La polizza integra il massimale "Assicurazione Rimborsato Spese Mediche" previsto dalla copertura assicurativa Travel Basic Services.

Per la garanzia sopraindicata verranno applicati i seguenti sottolimiti:

- cure dentarie urgenti: nel limite massimo per periodo assicurativo di Euro 103,00 per persona;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio e nel limite di Euro 1.033,00.

Scoperti e franchigie

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di Euro 51,00 per sinistro.

Art.8. sez. B. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
 - le spese per cure riabilitative;
 - le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;
 - le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.
- La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
 - trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - dolo dell'Assicurato o colpa grave;
 - malattie neuropsichiatriche;
 - malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;

k) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

l) espanto e/o trapianto di organi;

m) abuso di alcolici o psicofarmaci;

n) uso di stupefacenti e di allucinogeni;

o) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;

p) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Tali paesi sono consultabili sul sito: <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art.9. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

a. dare avviso scritto, oppure via web all'indirizzo www.alpitourworld.it del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri – entro dieci giorni dal rientro, specificando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
 - circostanze dell'evento;
 - dati anagrafici e recapito;
 - codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.
- b. allegare
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
 - originale delle spese effettivamente sostenute (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'intesta-

tario);
 - originali delle ricevute per acquisto di medicinali (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'intendentario) e relativa prescrizione medica;
 - Certificato Assicurativo.
 - In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
 - numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
 - dati anagrafici.

Art. 10. sez. B. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.
 Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.
 Qualora l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70% sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa.

Sez. C - ASSICURAZIONE TOP HEALTH

Assicurazione facoltativa integrativa codice 80601 o 80602 o 80603 o 80604.

La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata al momento della prenotazione viaggio e se è riportata sul Certificato Assicurativo rilasciato dal Tour Operator nel quale è indicato il massimale assicurato e per il quale è stato versato il relativo premio. Condizioni di Polizza rif. TO8440.

Relativamente all'informativa in caso di vendite tramite call center oppure sito web e condizioni generali di assicurazione si rimanda a quanto riportato a tale titolo nel fascicolo informativo della polizza inclusiva.

Art. 1. sez. C. PREMIO

L'Assicurato versa all'atto dell'acquisto del viaggio l'importo riportato sull'Estratto Conto di Viaggio rilasciato dal Contraente e nella "Tabella Premi Polizze Convenzionate per i Clienti Alpitour S.p.A." nelle presenti condizioni.

Art. 2. sez. C. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Art. 3. sez. C. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio provvederà, se preventivamente contattata, al pagamento dei soli costi sostenuti sul luogo dell'evento all'estero e rimasti effettivamente a carico dell'Assicurato per ricovero ospedaliero o Day Hospital, fino ad un massimale di:

- Euro 100.000,00 nella versione TH1;
- Euro 250.000,00 nella versione TH2;
- Euro 500.000,00 nella versione TH3;
- Euro 1.000.000,00 nella versione TH4.

E' escluso il rimborso di ogni ulteriore spesa sostenuta al rientro alla propria residenza/domicilio anche nel caso in cui il rientro sia stato organizzato dalla Struttura Organizzativa.

a. La polizza integra i massimali "spese mediche" dei pacchetti assicurativi di "primo rischio" previste nelle coperture assicurative Travel Basic Services e/o Top Services con solo riferimento alle spese sostenute sul luogo dell'evento per ricovero ospedaliero e Day Hospital.

La copertura "Top Health" è da considerarsi una prosecuzione delle coperture assicurative Travel Basic Services e/o Top Services con cui forma rischio comune. Pertanto l'inefficienza per qualsiasi causa delle garanzie a "primo rischio" comporta la contemporanea inefficienza della presente garanzia;

b. In caso di viaggi solo volo o solo soggiorno la copertura assicurativa è operativa solo se è abbinata alle coperture assicurative facoltative Travel Basic Services e/o Top Services.

c. In caso di Programmi combinati con U.S.A. e Canada (versioni TH3 e TH4), il massimale delle altre destinazioni è di 100.000,00 euro.

Art. 4. sez. C. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

- a) le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
 - b) le spese per cure riabilitative;
 - c) le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;
 - d) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
 - e) le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.
- La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
- f) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di

particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

- g) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- h) dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- i) malattie neuropsichiatriche;
- j) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;
- k) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- l) espianto e/o trapianto di organi;
- m) abuso di alcolici o psicofarmaci;
- n) uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- o) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
- p) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Tali paesi sono consultabili sul sito: <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art. 5. sez. C. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

a. dare avviso scritto, oppure via web all'indirizzo www.alpitourworld.it del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - entro dieci giorni dal rientro, specificando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.

b. allegare
 - certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
 - originale delle spese effettivamente sostenute (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'intestatario);

- originali delle ricevute per acquisto di medicinali (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'intestatario) e relativa prescrizione medica;
 - Certificato Assicurativo.

- In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici.

Art. 6. sez. C. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.
 Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.

Qualora l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70% sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa.

Sez. D - ASSICURAZIONE TOP SPORT

Assicurazione facoltativa integrativa codice 80200.

n.b. La presente estensione assicurativa è ad integrazione della copertura Bagaglio ed Acquisti di prima Necessità ed è operativa solo se è stata acquistata al momento della prenotazione viaggio e se è riportata sul Certificato Assicurativo rilasciato dal Tour Operator.

Relativamente all'informativa in caso di vendite tramite call center oppure sito web e condizioni generali di assicurazione si rimanda a quanto riportato a tale titolo nel fascicolo informativo della polizza inclusiva.

Art. 1. sez. D. PREMIO

L'Assicurato versa all'atto dell'acquisto del viaggio l'importo riportato sull'Estratto Conto di Viaggio rilasciato dal Contraente e nella "Tabella Premi Polizze Convenzionate per i Clienti Alpitour S.p.A." nelle presenti condizioni.

Art. 2. sez. D. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE BAGAGLIO - ATTREZZATURA SPORTIVA

Art. 3. sez. D. OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

(Per i programmi con trasporto aereo dall'Italia - esclusi i Solo Volo)

1. Bagaglio Attrezzatura Sportiva

Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa della

mancata riconsegna da parte del vettore aereo della propria attrezzatura sportiva comprese le relative custodie, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto. La garanzia è operante dall'Aeroporto di partenza a quello d'arrivo dal momento in cui il bagaglio viene consegnato al vettore, ed imbarcato come Bagaglio Speciale, al momento in cui viene ritirato dall'Assicurato.

Massimali

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di Euro 3.000,00 per persona, per sinistro e per periodo di validità della Polizza.

2. Spese per ritardata consegna dell'Attrezzatura Sportiva

Qualora l'Assicurato a seguito della consegna dell'attrezzatura sportiva, imbarcata come Bagaglio Speciale, avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore da parte del vettore aereo, dovesse sostenere spese impreviste e comprovate da scontrini/fatture per l'acquisto di attrezzatura e per le spese eventuali di locazione, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto.

Massimali

Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma massima di Euro 100,00 per persona, per sinistro e per periodo di validità della Polizza.

Art. 4. ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per i danni:

a) derivanti o imputabili a:

- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

- dolo dell'Assicurato o colpa grave;

Oltre a quanto previsto al precedente elenco, l'Assicurazione non è operante per i danni derivanti o imputabili a:

Per la garanzia Bagaglio Attrezzatura Sportiva:

- inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona assicurata;

- danni diretti o indiretti causati da disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi

- rotture o avaria dell'attrezzatura sportiva.

Per la garanzia Spese per ritardata consegna dell'Attrezzatura Sportiva:

- il caso di ritardata consegna dell' attrezzatura sportiva avvenuta nell'aeroporto della città di residenza o comunque di inizio viaggio dell'Assicurato;

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento dell' attrezzatura sportiva.

Art. 5. sez. D. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

dare avviso scritto, oppure via web all'indirizzo www.alpitourworld.it del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - entro dieci giorni dal rientro, specificando:

- numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.

1. in caso di mancata consegna da parte del Vettore Aereo dell'attrezzatura sportiva :

- allegare il Certificato Assicurativo

- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);

- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;

- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;

- risposta definitiva del Vettore Aereo, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;

- elenco dettagliato delle cose sottratte o manomesse con eventuale documentazione che ne attesti la preesistenza;

2. in caso di ritardata consegna da parte del Vettore Aereo e di acquisto o locazione di attrezzatura:

- allegare il Certificato Assicurativo

- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);

- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;

- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;

- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della ritardata consegna nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;

- copia delle ricevute di acquisto e/o noleggio di attrezzatura.

3. in caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;

- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc. in quanto custodi del bene) e sua risposta.

Art. 6. sez. D. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

L'indennizzo verrà corrisposto per persona e per la durata del viaggio, successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento (in quanto custodi del bene), fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

In nessun caso si terrà conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

E - ASSICURAZIONE TOP DRIVE

Assicurazione facoltativa integrativa codice 80500.

n.b. La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata al momento della prenotazione viaggio e se è riportata sul Certificato Assicurativo rilasciato dal Tour Operator.

Relativamente all'informativa in caso di vendite tramite call center oppure sito web e condizioni generali di assicurazione si rimanda a quanto riportato a tale titolo nel fascicolo informativo della polizza inclusiva.

Art.1. sez. E. PREMIO

L'Assicurato versa all'atto dell'acquisto del viaggio l'importo riportato sull'Estratto Conto di Viaggio rilasciato dal Contraente e nella "Tabella Premi Polizze Convenzionate per i Clienti Alpitour S.p.A." nelle presenti condizioni.

Art.2. sez. E. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

ASSISTENZA VEICOLO

(Per programmi che non comprendono il trasporto dall'Italia o che comprendono il trasporto in Treno o in traghetto, effettuati con un veicolo di proprietà dell'assicurato come indicato nelle "Definizioni")

Art.3. sez. E. OGGETTO E OPERATIVITA' DELLA ASSICURAZIONE

Durante il periodo di validità della garanzia, che impedisca l'autonomo spostamento per la prosecuzione del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare e gestire:

- a. Soccorso stradale:** qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, smarrimento e/o rottura chiavi o venisse ritrovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzazione:
- al più vicino Centro Autorizzato Europ Assistance;
 - oppure
 - al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina meccanica più vicina;
 - oppure
 - al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino alle destinazioni elencate in precedenza e/o entro il chilometraggio previsto, per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

b. Depannage: qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

c. Autovettura in sostituzione: qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), oppure in caso di furto o rapina, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato,

senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 5 giorni.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traaghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato.

Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;

- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato: In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

d. Autovettura in sostituzione (Sabato e Festivi): qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale nei giorni di sabato o domenica o comunque in periodi in cui le officine sono chiuse, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimale di 5 giorni complessivi.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traaghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato.

Dove previsto, le Società di autonoleggio possono chiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;

- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato: in caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

e. Spese d'albergo: qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato dovrà informare la Struttura Organizzativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.

f. Rientro o proseguimento del viaggio: qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 350,00;

- il costo del taxi fino ad un massimale di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assistito per raggiungere l'eventuale stazione, aeroporto, stazione di noleggio;

- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni;

- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, fino ad un massimo di Euro 50,00 complessive per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traaghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato: l'Assicurato dovrà richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l'autovettura.

g. Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto o rapina: qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzazione o ritrovato dopo furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traaghetti, ecc.).

h. Autista a disposizione a seguito di infortunio, malattia, ritiro patente di guida: qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per una malattia e/o per un infortunio o a seguito del ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell'autista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traaghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. In caso di ritiro della patente, dovrà inviare, a mezzo fax, alla Struttura Organizzativa apposita documentazione comprovante il ritiro del documento.

i. Informazioni automobilistiche: qualora l'Assicurato desiderasse ricevere informazioni relative a: informazioni su meteo in autostrada, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine e stazioni di rifornimento in autostrada, consulti per incidenti stradali: potrà contattare la Struttura Organizzativa che, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (esclusi i festivi infrasettimanali) fornirà le suddette informazioni.

Art.4. sez. E. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

- a) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- b) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- d) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- e) partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- f) dolo dei passeggeri trasportati;
- g) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- h) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- i) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Tali paesi sono consultabili sul sito: <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza direttamente indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art.5. sez. E. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- Numero di pratica viaggio riportato sul Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici;
- recapito temporaneo.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Giuseppe Maria Lancia

TABELLE PREMI POLIZZE CONVENZIONATE PER I CLIENTI DI ALPITOUR S.P.A.

Polizza	Ramo Assicurativo	Garanzia	Premio	di cui imposte
TOP SERVICES	2	Ass. Rimborso Spese Mediche (integrazione)	1,00%	0,02%
	16	Ass. Perdite Pecuniarie (Annullamento Viaggio)	3,00%	0,53%
Premio Percentuale Totale per Pratica Viaggio*.			4,00%	0,55%

*Per la determinazione del premio applicare il premio percentuale indicato sull'importo complessivo dell'estratto contro al netto dei premi assicurativi.

Polizza	Ramo Assicurativo	Garanzia	Premio	di cui imposte
TOP HEALTH TH1 massimale 100.000 €	02	Ass. Integr. Rimborso Spese Mediche da ricovero	30,00	0,73
TOP HEALTH TH2 massimale 250.000 €	02	Ass. Integr. Rimborso Spese Mediche da ricovero	50,00	1,22
TOP HEALTH TH3 massimale 500.000 €	02	Ass. Integr. Rimborso Spese Mediche da ricovero	80,00	1,95
TOP HEALTH TH4 massimale 1.000.000 €	02	Ass. Integr. Rimborso Spese Mediche da ricovero	120,00	2,93
Premio a Persona*.				

*Copertura sottoscrivibile ad integrazione della gar. Rimborso Spese Mediche delle polizze Travel Basic Services o Top Services.
N.B. TH1 e TH2 per tutte le destinazioni; TH3 e TH4 per U.S.A. e Canada

Polizza	Ramo Assicurativo	Garanzia	Premio	di cui imposte
T.B. SERVICES + TOP SERVICES (viaggi senza quota d'iscrizione)	18	Ass. Assistenza Sanitaria alla persona	0,90	0,08%
	2	Ass. Rimborso Spese Mediche	0,68%	0,02%
	7	Ass. Bagaglio e Spese di prima necessità	0,15%	0,02%
	16	Ass. Perdite Pecuniarie (Annullamento Viaggio)	3,28%	0,57%
Premio Percentuale Totale per Pratica Viaggio*.			5,00%	0,69%

*Per la determinazione del premio applicare il premio percentuale indicato sull'importo complessivo dell'estratto contro al netto dei premi assicurativi.

Polizza	Ramo Assicurativo	Garanzia	Premio	di cui imposte
TOP DRIVE	18	Ass. Assistenza Tecnica al veicolo	15,00	1,36
Premio Totale a Veicolo*.				

*La copertura assicurativa è prevista per un solo veicolo di proprietà per Pratica Viaggio.

Polizza	Ramo Assicurativo	Garanzia	Premio	di cui imposte
TOP SPORT	7	Ass. Bagaglio e Spese di prima necessità	38,00	4,23
Premio a Persona*.				

*Copertura sottoscrivibile ad integrazione della garanzia Bagaglio ed Acquisti di Prima Necessità prevista nella polizza Travel Basic Services.

in collaborazione con



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9001:2008

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



AREA NON UTILIZZATA